



Repertorio n. 213 del 21 Novembre 2011

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO A FATTURA

Art. 2222 e ss. del Codice Civile

L'anno 2011, il giorno 21 del mese di Novembre, presso la sede del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno, in via Kennedy n. 34, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, redatta in duplice originale, tra

- o la dott.ssa Matilde Menicozzi, Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno, in rappresentanza della Provincia di Ascoli Piceno, nata a Grottammare il 11.8.1952, CF MNCMLD52M51E207P, domiciliata presso la sede della Provincia di Ascoli Piceno;
- o il prof. Tonino Ticchiarelli, nato a Ascoli Piceno il 18.2.1956, CF: TCCTNN56B18A462C e partita IVA n.01625900442 e ivi residente in Corso Mazzini n. 182, D.I. Carta di identità n.AN 3452925 rilasciata dal Comune di Ascoli Piceno il quale, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio presso la propria residenza, di seguito denominato, per brevità, "Prestatore d'opera";

Premesso che

- il presente contratto trae causa dalla determinazione dirigenziale n. 460 PLFP del 16.11.2011 di affidamento del presente incarico con approvazione del relativo schema di contratto, la quale forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso, anche se al medesimo materialmente non allegata, documenti tutti che il Prestatore d'opera dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare senza eccezione o riserva alcuna;
- il Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno necessita di figure altamente specializzate per quanto concerne l'espletamento delle attività di progettazione grafica in merito alle iniziative finanziate dal Fondo Sociale Europeo, alle attività a sostegno dell'inserimento lavorativo e in materia di formazione professionale;
- la comunicazione rappresenta lo strumento per promuovere la Pubblica Amministrazione e i suoi servizi, per assicurare ai cittadini la conoscenza delle decisioni e delle funzioni istituzionali, con particolare riguardo ai Servizi pubblici per l'Impiego, al fine di migliorare il livello delle prestazioni delle Amministrazioni;
- le strategie, i canali e la profondità dei contenuti dell'informazione devono essere differenziati in funzione dei diversi target di pubblico;

- è opportuno potenziare e armonizzare i flussi della conoscenza e concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace informazione;
- il Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro si trova nella necessità di doversi dotare di esperti di progettazione grafica che sappiano utilizzare tecniche specialistiche al fine realizzare il materiale informativo inerente l'attività di competenza del Servizio (a titolo esemplificativo: cataloghi, cartellonistica, depliant, marchi, logotipi, brochure, folder, locandine, poster, grafica editoriale);
- non è possibile fare fronte con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento dell'attività prevista;

per quanto sopra premesso, le parti concordano nello stipulare un contratto di prestazione d'opera per attività professionale di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione e

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno conferisce l'incarico al Prestatore d'opera, che accetta, avente ad oggetto le seguenti attività:

- Progettazione e realizzazione di un logo istituzionale che accompagni gli interventi realizzati dal Servizio in materia di Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro;
- Ideazione e realizzazione di progetti grafici e materiale informativo;
- Realizzazione della veste grafica per depliant, in particolare di bandi da pubblicare anche su quotidiani, da distribuire nel territorio al fine di valorizzare le funzioni e le attività dei CIOF- Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione;
- Creazione del materiale informativo da diffondere in via telematica;
- Supporto creativo alla strategia del Piano di Comunicazione, curando nello specifico l'immagine coordinata del Servizio;
- Cura dei contatti con tipografie e quotidiani.

Oltre ai servizi sopra descritti, l'onorario del professionista potrà anche contenere le prestazioni di determinati servizi supplementari specialistici che potranno eventualmente includere: l'elaborazione di testi, fotografie ed illustrazioni, la preparazione di originali speciali quali simboli, diagrammi e schemi ovvero la preparazione di materiali già esistenti per la relativa riproduzione, ad esempio:

disegno parziale o totale, ritocchi di illustrazione, servizi di produzione quali composizione e correzione di bozze, preparazione di materiale speciale di presentazione.

L'incarico viene conferito ai sensi e per gli effetti dell' art. 2222 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di contratto di lavoro autonomo a fattura e di natura intellettuale senza vincolo di subordinazione, con possibilità di prestare l'attività all'interno dei locali del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro ed avrà come referente la Dirigente del Servizio dott.ssa Matilde Menicozzi.

Art. 2 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Al fine del conseguimento degli impegni di cui all'articolo 1), il Prestatore d'opera è tenuto a presentare un elaborato finale che indichi dettagliatamente le attività svolte e le metodologie proposte in riferimento alle attività di cui all'articolo precedente nel termine perentorio di scadenza del contratto.

Tale documentazione dovrà essere prodotta in copia cartacea e su supporto informatico.

Art. 3 AUTONOMIA DEL CONTRAENTE

La prestazione oggetto del presente contratto è resa nel contesto di un rapporto di lavoro privo del carattere della subordinazione e comporta, da parte del medesimo Prestatore d'opera, l'esecuzione della prestazione senza l'osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici, con propria organizzazione di lavoro, senza necessità di coordinamento con l'organizzazione dell'Ente in relazione alle modalità di esecuzione delle attività, con possibilità di prestare parte dell'attività all'interno dei locali del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro per quanto necessario allo svolgimento delle attività in oggetto.

L'Amministrazione Provinciale si impegna a mettere a disposizione dell'incaricato i mezzi, la documentazione e le dotazioni strumentali dell'Ente che lo stesso avrà facoltà di utilizzare presso gli uffici per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle prestazioni in oggetto.

L'Amministrazione Provinciale si impegna a fornire ogni forma di assistenza richiesta dalle circostanze e diretta a facilitare l'espletamento dell'incarico.

Il presente contratto non implica il sorgere di un rapporto in via esclusiva con l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal Prestatore d'opera che non potrà avvalersi di sostituti.

Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto in argomento avrà la durata di un anno e decorre dal 21 Novembre 2011 con scadenza fissata al 21 Novembre 2012 e viene esclusa, come per legge, ogni proroga tacita.

Il presente contratto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Ascoli Piceno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 18 e comma 54 della legge n. 244/2007.

Art. 5 COMPENSO

La Provincia corrisponderà al Prestatore d'opera, quale compenso delle prestazioni di cui al presente contratto, la somma di € 5.000,00+ IVA.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile e pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

Il predetto compenso verrà erogato come indicato di seguito:

- € 1.800,00 (diconsi milleottocento/00) + IVA alla firma della presente convenzione a seguito di presentazione di fattura da parte del professionista incaricato;
- € 1.800,00 (diconsi milleottocento/00) + IVA alla data del 20 Marzo 2012 a seguito di presentazione di fattura da parte del professionista incaricato;
- € 1.400,00 (diconsi millequattrocento/00) + IVA alla data del 20 Ottobre 2012 a seguito di presentazione di fattura da parte del professionista incaricato.

Art. 6 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1456 del Codice Civile il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui la prestazione non sia eseguita secondo quanto indicato negli artt. 1) e 2) del presente contratto o nel caso in cui l'incaricato abbia in essere o assuma incarichi professionali incompatibili con quello affidato.

Art. 7 RISOLUZIONE

L'Amministrazione Provinciale può procedere alla risoluzione nei seguenti casi:

- a) quando non vengono rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del contratto;
- b) quando il prestatore non adempie usando la diligenza che l'incarico richiede ai sensi di quanto statuito dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 8 REVOCA

L'Amministrazione Provinciale può revocare l'incarico, mediante atto idoneamente motivato, quando viene meno per qualsiasi ragione il rapporto fiduciario con il soggetto esterno ovvero quando ciò sia giustificato da sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

In caso di revoca si provvederà a darne avviso al Prestatore d'opera con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dieci giorni prima.

La revoca è efficace dal momento del ricevimento della relativa comunicazione.

E' fatta comunque salva la corresponsione da parte dell'Amministrazione Provinciale al Prestatore d'opera delle eventuali spettanze per il lavoro eseguito fino alla data in cui la revoca è divenuta operativa.

Art. 9 PROPRIETA' DEI PRODOTTI

I diritti di proprietà e di utilizzazione degli elaborati e delle procedure software e di altro materiale predisposto dal Prestatore d'opera in esecuzione del presente contratto, rimarranno nella titolarità esclusiva dell'Amministrazione Provinciale anche in caso di revoca o di risoluzione contrattuale.

Art. 10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Prestatore d'opera ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il Prestatore d'opera si obbliga altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Art. 11 RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro, è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Prestatore d'opera a persone e/o cose in corso di contratto.

Il Prestatore d'opera si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/08, adottate dalla Provincia di Ascoli Piceno sul luogo di lavoro, nonché alle altre misure di prevenzione previste dalla legge.

Art. 12 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ascoli Piceno.

Art. 13 NORMATIVA APPLICABILE

Il presente contratto è regolato da quanto ivi indicato e dalla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rimandano a quanto previsto dal Codice Civile.

Il Prestatore d'opera
Prof. Tonino Ticchiarelli

La Dirigente del Servizio Formazione Professionale e
Politiche Attive del Lavoro
dott.ssa Matilde Menicozzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il Prestatore d'opera dichiara di ben conoscere e approvare specificamente le disposizioni del presente contratto ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 2 (Obblighi del contraente), art. 3 (Autonomia del contraente), art. 5 (Compenso) art. 6 (Clausola risolutiva espressa), art. 7 (Risoluzione) art. 8 (Revoca), art. 12 (Controversie).

Il Prestatore d'opera – con la sottoscrizione del presente atto - dichiara sotto la propria responsabilità la totale insussistenza di incarichi, ruoli o mansioni in alcun modo incompatibili con lo svolgimento del presente incarico e, qualora nella vigenza del presente incarico, dovessero sopravvenire fatti nuovi di incompatibilità, si obbliga a darne immediata comunicazione scritta al Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro.

Il Prestatore d'opera, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, autorizza l'Amministrazione Provinciale al trattamento dei dati personali contenuti nel proprio *curriculum vitae*.

Il Prestatore d'opera
Prof. Tonino Ticchiarelli